



In questo numero: novità in ambito di legislazione UE, legislazione nazionale e prassi:

- ▶ **settore doganale** (p2)
- ▶ **settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi** (p5)
- ▶ **settore tabacchi** (p9)



vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 della Commissione, del 26 novembre 2021, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, la Commissione ha previsto l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'UE di una serie di prodotti originari degli Stati Uniti d'America. Queste misure erano destinate a rimanere in vigore fino a quando gli USA non avessero cessato l'applicazione delle misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti provenienti dall'UE. Tali disposizioni sono state poi integrate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 è stata successivamente sospesa l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem sui prodotti elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 fino al 30 novembre 2021.

Per effetto della sospensione delle misure di salvaguardia da parte degli USA dal 1° gennaio 2022, per far progredire in modo significativo la cooperazione in corso e nell'ottica dell'eliminazione dei rispettivi dazi, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2083 la Commissione sospende a sua volta l'applicazione dei dazi supplementari ad valorem istituiti dai citati regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 fino al 31 dicembre 2023.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071 della Commissione, del 25 novembre 2021, che sottopone determinati vaccini e le sostanze attive utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini a sorveglianza all'esportazione

Con il regolamento in esame la Commissione non ha ritenuto necessaria l'applicazione dell'obbligo di presentare un'autorizzazione di esportazione per le esportazioni di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, dopo il 31 dicembre 2021, come da ultimo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione.

È stato, tuttavia, ritenuto necessario sottoporre tali esportazioni a sorveglianza, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo la procedura dell'art. 56, par. 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 CDU, imponendo nella dichiarazione di esportazione o riesportazione l'indicazione dei codici addizionali TARIC riportati nell'allegato al regolamento in rassegna, nonché il numero di dosi.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021)

Lo scorso ottobre la Commissione Europea con il Regolamento di esecuzione (UE) n.1832 del 12/10/2021 ha pubblicato la "nomenclatura combinata" (NC) delle merci che fornisce la tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci, destinato ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2022.

Sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 414 del 19/11/2021 è stata ripubblicata la "nomenclatura combinata" (NC) per il 2022 rettificando in tal modo il citato Regolamento di esecuzione a causa di taluni errori di stampa riscontrati nella versione pubblicata (*pagine mancanti, errori nella numerazione dell'indice, certificati nell'Allegato IX, ecc.*).

A tal riguardo si richiama l'attenzione degli operatori economici sulla necessità di esaminare le NC già attribuite ai propri prodotti per verificarne l'attualità.



Decisione n. 1/2021 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE- Repubblica di Macedonia del Nord, del 09/09/2021, che modifica "*l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra*", sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Con la Decisione in esame pubblicata in data 16 novembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato modificato "*l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, dall'altra*", sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "*prodotti originari*" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, l'Unione europea, e la Repubblica della Macedonia del Nord, hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine in luogo di quelle stabilite nella convenzione.

Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale su cui sono basate.

Si prevede, inoltre, che quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA (*Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera*), le Isole Faerøer, *l'Unione europea, la Repubblica di Turchia*, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, *la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina*, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.

La Decisione è entrata in vigore il 9 settembre 2021.



Regolamento Delegato (UE) 2021/1934 della Commissione del 30 luglio 2021 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda talune disposizioni relative all'origine delle merci

Con il provvedimento in esame la Commissione ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446 in relazione a talune disposizioni relative all'origine non preferenziale delle merci.

Le modifiche riguardano gli articoli 31, 33, 34 e 35 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle merci interamente ottenute in un unico paese o territorio, ovvero le casistiche relative: alle merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, alle operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate, alle operazioni minime, gli accessori, pezzi di ricambio e utensili. Il provvedimento entra in vigore il 30 novembre 2021.

Sono stati, inoltre, modificati con effetto dal 1° gennaio 2022 gli allegati:

22-01 Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale

22-03 Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario (*stabiliscono le condizioni alle quali i prodotti devono essere considerati originari di paesi beneficiari ai fini del sistema di preferenze generalizzate - SPG*)

22-04 Prodotti esclusi dal cumulo regionale (*elencati i materiali esclusi dal cumulo regionale nell'ambito dell'SPG prodotti esclusi dal cumulo regionale - SPG*).



Regolamento (UE, Euratom) 2021/2048 del Consiglio, del 23 novembre 2021, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

Le sospensioni previste dell'articolo 31 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono un istituto che consente la rinuncia totale o parziale del dazio doganale normale applicabile alle merci importate per consentire alle imprese unionali di utilizzare materie prime, semilavorati o componenti senza dover pagare i normali dazi previsti dalla tariffa doganale comune.

Il Regolamento (UE)1386/2011 del Consiglio Europeo prevedeva la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni strumentali ad uso commerciale o industriale che corrispondono ai codici NC elencati nell'allegato I del provvedimento e dei pezzi di ricambio e dei componenti che corrispondono ai codici NC elencati nell'allegato II, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021.

Dal momento che l'economia delle Isole Canarie continua a risentire negativamente: delle modeste dimensioni del mercato insulare, della sua frammentazione e della grande distanza dall'Europa continentale, di un livello di disoccupazione particolarmente elevato nonché dei maggiori costi di produzione e distribuzione rispetto a quelli sostenuti dagli operatori economici in Europa continentale, situazione aggravata anche dalla pandemia COVID-19 che ha arrestato l'attività turistica con un calo del PIL stimato a circa il 20%, nell'Aprile 2021, il governo spagnolo ha chiesto la proroga della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.

Con il Regolamento in rassegna il Consiglio Europeo al fine di garantire la continuità del regolamento (UE) n° 1386/2011 dopo la scadenza delle disposizioni, ha prorogato tali misure al 31 dicembre 2031.



Decisione di esecuzione (UE) 2021/2058 del Consiglio, del 23 novembre 2021, che autorizza l'Italia ad applicare all'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, un'aliquota d'imposta ridotta

Con la decisione in esame l'Italia è stata autorizzata ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'elettricità erogata direttamente da impianti di terra alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto, nel rispetto dei livelli minimi di tassazione previsti della direttiva 2003/96/CE relativa alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

La misura, che fa seguito ad una specifica richiesta avanzata dall'Italia il 14 settembre 2020, permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso dei combustibili bunker per la produzione a bordo dell'energia elettrica da parte delle navi ormeggiate in porto.

A seguito dell'autorizzazione l'Italia dovrà provvedere con apposito provvedimento normativo alla fissazione dell'aliquota ridotta.



Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 426358 del 15 novembre 2021 - Deposito commerciale prodotti energetici, dalle Dogane i requisiti tecnico-organizzativi

Con la determinazione direttoriale in argomento l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) è intervenuta per disciplinare: le condizioni per il diniego, la sospensione o la revoca della licenza di esercizio per i depositi commerciali, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività dei depositi commerciali che movimentano benzina e gasolio usato come carburante.

Si prevede ora la necessità di un provvedimento autorizzativo preventivo in caso di una nuova installazione o una riattivazione di un deposito di carburanti e un giudizio di affidabilità economica da valutare ai fini del rilascio del nulla osta sulla base dei criteri enunciati nel provvedimento. Questo, infatti, all'art. 4 delinea i criteri generali per il rilascio della licenza di esercizio.

Ai successivi articoli sono enunciati i requisiti del titolare e del gestore del deposito, di tipo tecnico-organizzativi, quelli rapportati ai servizi strumentali, all'esercizio del deposito, al conto economico previsionale e alla capacità dei serbatoi.

I requisiti tecnico-organizzativi specifici previsti dalla determinazione sono applicabili anche ai procedimenti non ancora definiti alla data della pubblicazione della stessa.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 02 novembre 2021 - Comunicazioni mensili Energia elettrica e Gas Naturale - pubblicati tracciati record (xls e xsd) nella sezione relativa ai Web Service

Il Testo Unico delle Accise prevede che l'accertamento dell'accisa dovuta sui consumi di gas naturale ed energia elettrica sia effettuato sulla base di dichiarazioni annuali indicando, altresì, i soggetti obbligati.

Con l'avviso in esame pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è stato reso noto il rilascio, in ambiente di prova, dei nuovi servizi web relativi all'invio telematico delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale, aggiornati per tenere conto dell'introduzione degli ambiti territoriali che caratterizzeranno le dichiarazioni a partire dagli esercizi 2021.

Nella specifica sezione del portale ADM, sono indicate le modalità dell'invio telematico dei dati e sono stati pubblicati i tracciati record necessari per la predisposizione dei file da trasmettere all'Agenzia.

Sono state, inoltre, introdotte novità relative alla fase autorizzativa nel MAU (modello autorizzativo unico) sia per quanto riguarda la delega per l'invio delle dichiarazioni in modalità U2S (User to System) sia per quanto riguarda la firma digitale dei file da trasmettere in modalità S2S (System to System).

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n.n. 441239 RU - del 23 novembre 2021 - Testo Unico delle Accise - art. 26, comma 13 e art. 53 comma 8, Dichiarazioni annuali per il gas naturale e l'energia elettrica, esercizio finanziario 2021 - Estensione in ambiente di prova dei servizi web

Con la nota in rassegna l'ADM ha informato le Associazioni di Categoria che sono stati rilasciati, in ambiente di prova, i nuovi servizi web predisposti per l'invio telematico delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale, aggiornati per tenere conto dell'introduzione degli ambiti territoriali che caratterizzeranno le dichiarazioni per gli esercizi 2021 e successivi.

Sono state, ancora richiamate le novità introdotte per la fase autorizzativa nel MAU relative ai nuovi profili di "sottoscrittore" per le dichiarazioni di Energia Elettrica e Gas naturale, già pubblicati che si affiancano ai profili già in uso e autorizzano alla trasmissione in modalità utente a sistema (User to System) ed alla firma delle dichiarazioni in modalità sistema a sistema (System to System) (n. 0384462 del 14.10.2021-U).

Gli operatori del settore devono richiedere le nuove autorizzazioni, attraverso le apposite funzioni del MAU dell'Agenzia disponibili nella sezione "mio profilo" del portale; la trasmissione delle dichiarazioni sopraccitate non sarà infatti più possibile con i soli profili a suo tempo rilasciati (dlr_eneletrr e dlr_gasnatur).

È stata, inoltre, comunicata l'entrata in servizio del numero verde 800128417 e attivo 7 giorni su 7, h. 24, disponibile anche per fornire supporto relativamente alle predette dichiarazioni annuali.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 38 del 15 novembre 2021- Prodotti energetici variazione titolarità o trasferimento della gestione del deposito. Obbligo di comunicazione inizio attività e di acquisizione nulla osta emesso da ADM

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta sulla disciplina della vigilanza fiscale introdotta dall'art. 1, co. 1077, della legge n. 178/2020, che riguarda la modifica del soggetto giuridico responsabile dell'esercizio dei:

- depositi costieri di oli minerali, qualificati infrastrutture energetiche strategiche, a prescindere dalla capacità di stoccaggio, il cui procedimento autorizzatorio è incardinato presso il Ministero della transizione ecologica;
- depositi di stoccaggio di oli minerali, eccettuati gli impianti di GPL, aventi capacità inferiore a metri cubi 10.000 sottoposti ad autorizzazione rilasciata dalla Regione.

La disposizione citata introduce una condizione legale che sospende, ai fini tributari, la rilevanza degli effetti della variazione di titolarità del deposito o del trasferimento della gestione, in ogni forma intervenuta ivi inclusa la riattivazione dell'esercizio di un impianto che sia rimasto non operativo.



Per questi, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate:

- alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle Dogane;
- al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti. Il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Viene fatto osservare in caso di variazione della titolarità o della gestione del deposito, non sono direttamente trasmissibili al soggetto subentrante le autorizzazioni ad operare in qualità di depositario autorizzato o di destinatario registrato già rilasciate al precedente responsabile.

Relativamente al cambio di gestione nei depositi sarà, inoltre, eseguita una valutazione tecnico-discrezionale da parte dell'ADM, l'accertamento del requisito dell'affidabilità economica e della sua capacità tecnico/professionale.

Per quanto attiene l'iter procedimentale nel cambio di gestione nei depositi, il soggetto subentrante nella titolarità e/o nella gestione dell'impianto deve presentare la comunicazione di inizio attività all'ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito e per il suo tramite all'organo che deve emettere il nulla osta:

- Direzione Accise - Energie e Alcoli, per i depositi costieri;
- Direzione Territoriale territorialmente competente sull'impianto, per i depositi di stoccaggio (non costieri)
- alla Direzione Accise - Energie e Alcoli, per i depositi dislocati in più parti del territorio nazionale ricadenti nella competenza di distinte Direzioni Territoriali.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - informativa n. 436618 del 19/11/2021 - Vendita tabacchi e prodotti liquidi da inalazione nel territorio del Comune di Campione d'Italia

Con l'informativa in rassegna, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che il territorio del comune di Campione d'Italia è entrato a far parte del territorio doganale dell'UE, con l'applicazione ai prodotti ivi venduti (compresi i prodotti del tabacco lavorato, i prodotti liquidi da inalazione ed i prodotti accessori ai tabacchi da fumo) di una imposta locale di consumo pari al 7,7% a beneficio del Comune, al posto dell'IVA.



Per i citati prodotti, ferme restando le tabelle di ripartizione dei prezzi e la tariffa di vendita che rimangono uniche per tutto il territorio nazionale, con la determinazione direttoriale n. 318725/RU del 30/08/2021 erano stati adeguati i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati destinati ad essere immessi in consumo per il solo territorio del Comune di Campione d'Italia, con l'indicazione del prezzo finale di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta locale di consumo (ILCCI) che, per il prodotto venduto, deve essere versata direttamente dal rivenditore.

L'ADM anticipa che dal 1° dicembre le rendicontazioni delle movimentazioni verso la rivendita di Campione d'Italia saranno fatte dai depositari attraverso procedura informatizzata sul sito dell'Agenzia.

I titolari di depositi/rappresentati fiscali di prodotti liquidi da inalazione e i soggetti autorizzati alla commercializzazione di prodotti accessori ai tabacchi da fumo, non dovranno applicare l'IVA sui prodotti venduti.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 30 novembre 2021.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.